

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee » (1422)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 395, 396
GUARINO (Sin. Ind.) relatore alla Commissione 395

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE 385, 387, 388 e *passim*
BUSSETI (DC) 387, 390
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . 386, 387, 388 e *passim*
SIGNORI (PSI) 386, 389, 392 e *passim*
TEDESCO TATÒ Giglia (PCI) 393

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

GUARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Signori. Ne do lettura:

SIGNORI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che il commissario di pubblica sicurezza Francesco Donato e gli agenti Rinaldo Gradi e Pellegrino Tozza, dell'Ufficio politico della Questura di Pistoia, hanno ricevuto una comunicazione giudiziaria per falso ideologico;

se non ritiene che il fatto sia di gravità eccezionale dal momento che il commissario Donato ed i due agenti suoi collaboratori, che si sono sempre adoperati con successo perchè nel corso di manifestazioni di vario tipo tenutesi nella città toscana non scoppiassero incidenti, sono accusati di essere stati troppo blandi nei confronti di due studenti che il 14 maggio 1977

parteciparono ad una manifestazione conclusasi senza incidenti;

se non ritiene che un simile fatto certamente non contribuisce a combattere la « strategia della tensione », che tanto sangue e tanta violenza ha seminato nel nostro Paese, e rappresenta obiettivamente, al di là delle intenzioni di chi ha inviato la comunicazione, un chiaro tentativo di dissuasione nei confronti di chi, come il commissario Donato e gli agenti Gradi e Tozza, si è battuto e si batte per la riforma in senso democratico del Corpo della pubblica sicurezza.

(3 - 00527)

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, i termini della vicenda giudiziaria richiamata dal senatore interrogante sono, in breve, i seguenti: a carico del commissario di pubblica sicurezza Francesco Donato e degli agenti Rinaldo Gradi e Pellegrino Tozza, dell'ufficio politico della questura di Pistoia, fu avviato il 26 maggio 1977 procedimento penale per il reato di cui agli articoli 110 e 479 del codice penale, avendo essi, in Pistoia, in concorso tra loro, attestato falsamente nel rapporto giudiziario in data 14 maggio 1977, diretto al procuratore della Repubblica, che Biagini Ambra e Biagini Greta avevano partecipato ad una manifestazione, sì da provocarne il rinvio a giudizio dinanzi al pretore di Pistoia per rispondere del reato di cui all'articolo 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza; mentre i predetti Biagini venivano invece assolti con sentenza 22 maggio 1977 « per non aver commesso il fatto ».

Il procedimento fu rapidamente definito e si concluse per tutti gli imputati con sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto, emessa in data 12 novembre 1977 dal giudice istruttore presso il tribunale di Pistoia.

Non sembra nè legittimo nè opportuno esprimere su questo ormai remoto episodio considerazioni che potrebbero suonare come indebita interferenza nelle valutazioni dell'autorità giudiziaria.

Il Governo, infatti, è tenuto a rispettare l'autonomia e l'indipendenza degli altri poteri dello Stato, e in particolare l'indipendenza che l'ordinamento costituzionale ha inteso assicurare alla magistratura nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Gli eventuali errori che sia dato riscontrare nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria vanno infatti sindacati e corretti attraverso gli strumenti offerti dalla legge processuale, così come è avvenuto nel caso in specie.

Non è quindi possibile assumere iniziative, nè sono auspicabili interventi volti a censurare il contenuto di provvedimenti di carattere giurisdizionale, salva naturalmente l'ipotesi — estranea al caso di cui si discute — nella quale il giudice nell'esercizio delle sue funzioni abbia oltrepassato quei limiti al di là dei quali può determinarsi una responsabilità disciplinare.

S I G N O R I Signor Presidente, non sono soddisfatto della risposta fornita dall'onorevole sottosegretario Dell'Andro. Sapevo anche io — e lo avevo specificato nella mia interrogazione — che a seguito di un rapporto fatto da Francesco Donato e dagli agenti di cui all'interrogazione furono processate due persone, ma rimane il fatto che questo commissario e questi agenti di pubblica sicurezza della questura di Pistoia furono accusati di essere stati eccessivamente blandi nella stesura del rapporto a carico di quei giovani, tanto che sono stati presi, a carico dei rappresentanti della pubblica sicurezza, dei provvedimenti sicuramente ingiusti. D'altra parte non è questo l'unico episodio del genere accaduto, ma ce ne sono stati e ce ne sono ancora tanti: basterebbe citare i casi successi ultimamente in alcuni aeroporti, ma il discorso ci porterebbe lontano. Guarda caso: il commissario Francesco Donato e gli agenti Rinaldo Gradi e Pellegrino Tozza, dell'ufficio politico della questura di Pistoia, nei confronti dei quali sono stati presi dei provvedimenti disciplinari, nei mesi passati hanno sostenuto con fermezza e decisione l'esigenza della riforma della pubblica sicurezza; queste stesse persone, accusate di aver redatto un rapporto « blan-

do » nei confronti di alcuni giovani, sono stati trasferiti. Tutto ciò non va bene; andrebbe invece bene che si smettesse di parlare inutilmente della riforma della pubblica sicurezza e si cominciasse, invece, a mettere finalmente i piedi in terra sulla questione. Che si smettesse di commemorare le vittime del terrorismo e si ponesse mano ad una seria politica che lo fronteggiasse.

Questo è quanto dovevo dire al rappresentante del Governo, nel mentre mi dichiaro insoddisfatto della risposta data.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Busseti. Ne do lettura:

BUSSETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) se sia informato del caso riguardante la promozione a consigliere di Cassazione del consigliere di Corte d'appello di Bari, dottor Luigi De Marco, maturata sin dal 1^o ottobre 1970 e non conseguita in termini a cagione di un procedimento penale contro il medesimo promosso 7 anni fa e conclusosi il 9 dicembre 1976 con l'assoluzione del prevenuto per non sussistenza del fatto;

b) se sia informato della dura e violenta polemica accesa da qualche mese nell'ambito territoriale del distretto della Corte di appello di Bari, con articoli sul quotidiano pugliese « La Gazzetta del Mezzogiorno » e con manifesti di « Magistratura Democratica » e della UIL di Bari, chiaramente accusatori nei confronti « degli apparati di potere » che mirerebbero, anche attraverso il caso De Marco, a far « subire investiture, silenziose e contrattate », fra le quali l'imminente nomina del procuratore della Repubblica di Bari, che sarebbe « ormai già oggetto di trattative di corridoio »;

c) quali iniziative il Ministero intenda assumere per ovviare all'assunto ingiusto trattamento riservato al dottor De Marco e per ristabilire nell'opinione pubblica, fortemente turbata dalla summenzionata sortita polemica connessa al caso, la fiducia più piena nella struttura giudiziaria a tutti i livelli.

(3 - 00669)

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, circa la posizione del magistrato Luigi De Marco, richiamata dal senatore Busseti, va rilevato quanto segue:

1) con deliberazione del 13 ottobre 1977 del Consiglio superiore della magistratura, trasfusa nel decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1977, il dottor De Marco, all'epoca presidente di sezione del tribunale di Bari, venne nominato magistrato di Cassazione a decorrere, agli effetti giuridici, dal 1^o ottobre 1970 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973.

Tale provvedimento poi modificato, per la parte economica, con il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 — e per la cui tempestiva attuazione intervenne personalmente il ministro Bonifacio — pose quindi il De Marco nelle condizioni di poter legittimamente concorrere al posto di procuratore della Repubblica di Bari;

2) con successiva deliberazione del 1^o giugno 1978 del Consiglio superiore della magistratura, trasfusa nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1978, al dottor De Marco venne conferito l'ufficio direttivo di presidente del tribunale per i minorenni di Bari, di cui assunse possesso il 15 luglio 1978;

3) di recente, nella seduta del 21 dicembre 1978, il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di dichiarare idoneo e conseguentemente nominare alle funzioni direttive superiori, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, il De Marco, a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 1^o gennaio 1979;

4) è da sottolineare, infine, che l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari venne conferito al dottor Francesco Paolo Lerario, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori in funzione di consigliere della corte di appello di Bari, il quale era nell'ordine, il primo degli aspiranti.

B U S S E T I . Signor Presidente, devo dichiarare la mia parziale soddisfazione. Infatti la risposta del Governo attiene solamen-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

te alla parte descrittiva della carriera del magistrato in questione e non affronta — di qui la mia insoddisfazione — il secondo tema, che forse era quello principale della mia interrogazione.

Concludo problematicamente con un interrogativo: vogliamo continuare ad alimentare, a fomentare i dubbi che, come riportavo tra virgolette (è stato scritto sui muri di una città di 300.000 abitanti e lo stesso manifesto è stato affisso in tutte le pature, in tutti i tribunali del distretto), le nomine sarebbero « ormai già oggetto di trattative di corridoio »? Chiunque faccia tali affermazioni: è questo il prestigio di cui vogliamo circondare la magistratura? Non protesto per il ritardo che c'è stato — d'altronde non imputabile al Governo ma al Consiglio superiore della magistratura — nella giusta collocazione del presidente De Marco, il quale, fra l'altro (come ben sa l'onorevole Sottosegretario), è di orientamento del tutto opposto al mio, ma la questione è una questione di giustizia. Dobbiamo fare certe cose, dopo che sono state scritte queste altre, che colpiscono non soltanto gli organi politici, ma anche la magistratura e il suo massimo consesso?

Questa era la domanda e il Ministero, non so poi perchè, ha ritenuto di non dare risposta: non si persegue soltanto il commissario o l'agente di pubblica sicurezza che nell'esercizio della sua attività professionale ha fatto lo scivolone, ma si persegue anche chi ha scritto queste cose.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Signori. Ne do lettura:

SIGNORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritiene di sospendere il provvedimento di estradizione, deciso incredibilmente dalle autorità italiane, del cittadino di origine greca Dimitri Liberopulos, residente a Milano e sposato con una donna di nazionalità italiana.

Per sapere, inoltre, se non ritiene di intervenire per restituire la libertà allo stesso Liberopulos, attualmente detenuto nel carcere di San Vittore per reati politici commessi in Grecia al tempo della dittatura militare.

La provata attività politica antifascista del giovane è dimostrata ed i reati ad esso contestati non possono essere configurati come comuni. Pertanto, il procedimento di estradizione dovrebbe essere escluso dalla convenzione internazionale, anche perchè la richiesta risale al 1973, cioè al tempo in cui in Grecia dominava la dittatura.

(3 - 00678)

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel dicembre 1973 il Governo greco richiese l'extradizione di Liberopulos Dimitrios per l'esecuzione delle seguenti condanne:

1) mesi 16 di reclusione inflitti con sentenza del tribunale correzionale di Atene n. 35259 in data 8 novembre 1972, per i reati di uso di passaporto falsificato e di targhe di auto false;

2) mesi 11 di reclusione inflitti con sentenza del tribunale correzionale di Pireo n. 7520 in data 3 luglio 1970, per il reato di evasione.

A seguito di tale richiesta, la sezione istruttoria presso la corte di appello di Milano con sentenza del 29 gennaio 1977 deliberò favorevolmente per l'extradizione del Liberopulos e la Corte di cassazione in data 8 luglio 1977 rigettò il ricorso proposto avverso la predetta sentenza.

Nei confronti del Liberopulos risultava intanto pendente altro procedimento penale presso il tribunale di Milano per i reati di furto aggravato continuato, falsità materiale continuata ed aggravata in certificazioni amministrative, false dichiarazioni sulla identità personale

(Di recente, con sentenza 26 settembre 1978, la V sezione penale del tribunale di Milano lo ha condannato ad un anno di reclusione e a lire 120.000 di multa per il reato di ricettazione, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato, per improcedibilità, ex articolo 10 del codice penale, dell'azione penale e, per i reati di falsità materiale e false dichiara-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

zioni, per essere i reati stessi estinti per amnistia).

Allo stato, per effetto del decreto in data 29 settembre 1977 del Ministro di grazia e giustizia, l'esecuzione dell'estradizione è sospesa, sia in riferimento alla necessità di ulteriore verifica dell'asserita motivazione politica dei reati per i quali è stata richiesta l'estradizione medesima, sia in riferimento al procedimento penale innanzi ricordato e agli effetti che ad esso si collegano in base al disposto dell'articolo 570 del codice di procedura penale.

A seguito del suddetto decreto di sospensione, il 30 settembre 1977 il Liberopulos è stato scarcerato (senza cauzione e senza altri obblighi particolari).

S I G N O R I . Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario e non desidero entrare nel merito dei reati commessi a Milano dal Liberopulos.

Per quanto riguarda la domanda di estradizione del Governo greco, il Sottosegretario ha confermato, con quanto ha detto, che è stata richiesta per reati politici.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io ho detto che l'esecuzione dell'estradizione è sospesa per ulteriori accertamenti.

S I G N O R I . Ma il Liberopulos ha commesso reati di uso di passaporto falsificato, di uso di targhe di auto false e di evasione; e ciò lascia ritenere che si tratti di reati politici. Nel 1973, in Grecia, chi combatteva il regime dei colonnelli non poteva certo usare il proprio passaporto o girare con la propria targa! E questo non è certo un mistero per nessuno.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Busseti. Ne do lettura:

BUSSETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere a che punto sia il provvedimento di ampliamento dell'organico degli agenti di custodia, a seguito della deliberata immissione di 2.500 nuove unità.

Risulta all'interrogante che le domande presentate dagli aspiranti ai nuovi posti in organico non solo non coprono la disponibilità, ma risultano tuttora insufficienti in relazione ai più urgenti bisogni dell'organizzazione carceraria. Pertanto si chiede se il Ministro non ritenga opportuno dare istruzioni agli organi competenti acchè siano attivati convenienti strumenti di propaganda, anche televisiva, con specifica indicazione, tra l'altro, delle previste retribuzioni riconosciute agli arruolandi.

(3 - 00734)

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, la situazione degli organici del personale militare di custodia — che lo stesso ministro Bonifacio nel corso della relazione tenuta dinanzi alla Commissione giustizia della Camera nel novembre del 1977, definì preoccupante, atteso che su un organico di 17.277 unità si registravano 3.730 vacanze — è nettamente migliorata, grazie agli sforzi compiuti dall'amministrazione per incrementare al massimo gli arruolamenti.

Le carenze infatti ammontano attualmente a 2.420 unità.

Questo apprezzabile risultato è frutto di varie iniziative tra le quali giova ricordare:

1) la legge 2 maggio 1977, n. 186, con cui è stato elevato il contingente di ausiliari da 1.500 a 2.500 unità, con conseguente aumento della disponibilità operativa di tale tipo di agenti;

2) la legge 22 maggio 1977, n. 392, con cui è stato elevato il limite di età per il collocamento a riposo per i militari del corpo da 55 a 58 anni, con conseguente recupero al servizio di istituto di unità diversamente congedate;

3) il decreto ministeriale del 9 maggio 1977, con il quale è stato disposto il richiamo in servizio, per eccezionali esigenze, di un contingente di sottufficiali e guardie del corpo in congedo;

4) una campagna propagandistica in campo nazionale. Al riguardo, si precisa che, fin dal 1976, è stato istituito un apposito

capitolo di bilancio — con uno stanziamento di lire 117.000.000, incrementato nel decorso anno 1978 fino a lire 200.000.000 (tutti spesi) e confermato per il 1979 in lire 117 milioni (salvo altra richiesta di variazione) — che ha permesso di impostare un'attività pubblicitaria che ha dato ottimi risultati, come si evince dalle notizie più innanzi fornite. La propaganda è stata effettuata con manifesti murali, cartelli sui servizi autofilotraviari e opuscoli illustrativi. Non si è fatto ricorso alla televisione, tenuto conto dell'elevato costo delle trasmissioni in relazione allo stanziamento di bilancio, ma non si esclude che nel 1979 possa essere ripresa in esame la possibilità di far ricorso a detto mezzo di comunicazione.

Ai provvedimenti sopra citati sono inoltre da aggiungersi altri, di carattere legislativo, che hanno portato un netto miglioramento al trattamento economico degli appartenenti al corpo. Ci si riferisce, in particolare, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, che, all'articolo 12, prevede la corresponsione di uno speciale premio al personale del corpo richiamato d'autorità; alla legge 26 luglio 1978, n. 417, che ha adeguato il trattamento economico di missione ai dipendenti statali; alla legge 5 agosto 1978, n. 505, che prevede l'adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.

Giova inoltre sottolineare che la situazione degli organici del corpo degli agenti di custodia è in via di ulteriore miglioramento, atteso che sono già entrati in servizio 766 ausiliari provenienti dalla scuola di Cassino, mentre hanno già terminato il corso alla scuola di Cairo Montenotte 400 agenti ordinari, ed è ormai prossima la loro immissione in servizio.

Considerati i congedamenti relativi a tutto il 1978, le vacanze dovrebbero quindi ulteriormente ridursi a circa 1.890 unità.

Si tratta di un risultato considerevole, che ha consentito di migliorare sensibilmente lo svolgimento del servizio e le condizioni di vita degli agenti i quali, chiamati prima a svolgere turni di servizio tanto gravosi da rasentare il limite della sopportazione psico-fisica, possono ora godere di turni di ri-

poso, delle festività, delle ferie, in misura assai maggiore che non nel passato.

B U S S E T I . Mi dichiaro soddisfatto della risposta; mi permetto soltanto di raccomandare al Ministero di tenere in considerazione il mio suggerimento riguardo alla pubblicità televisiva.

Io ho visto i manifesti e i *dépliants* di propaganda — senz'altro fatti molto bene e molto efficaci — nei servizi pubblici, nelle stazioni ed anche nella nostra ferrovia locale. Però si è riusciti a coprire soltanto un terzo delle vacanze (ed è già un risultato di un certo effetto) che, da circa 3.700, ammontano oggi a circa 2.400. Ma sono ancora troppo rispetto al numero delle case di pena.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Signori. Ne do lettura:

SIGNORI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — L'opinione pubblica del nostro e di altri Paesi, che seguì e continua a seguire con giustificate preoccupazioni la vicenda « Lockheed », con i suoi complessi ed oscuri risvolti, è rimasta scossa e impressionata da quanto è accaduto all'avvocato Ovidio Lefebvre che è considerato l'uomo-chiave della vicenda stessa per le cose che sa e che potrebbe aver deciso di dire.

Invero, quanto è accaduto, mentre non deve indurre a conclusioni affrettate, giustifica ampie riserve e preoccupazioni. Infatti, l'avvocato Lefebvre, mentre in Brasile è salito con i propri mezzi fisici sull'aereo diretto in Italia, è arrivato a Roma « in stato di coma di natura imprecisata » e con numerose ecchimosi sul corpo. In relazione a tutto questo, è di importanza il fatto che le autorità brasiliane hanno escluso in modo categorico che all'aeroporto di Rio de Janeiro l'avvocato Lefebvre sia stato visitato e, tanto meno, che gli siano stati somministrati sedativi o altri medicinali da medici di quel Paese prima della partenza.

Ciò premesso, l'interrogante domanda quali iniziative si intendono assumere per fare piena luce sull'inquietante vicenda onde accertare le cause di essa e le eventuali responsabilità.

(3 - 00863)

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il 6 gennaio 1978, a bordo di un'autoambulanza, giungeva presso il centro clinico della Casa circondariale di Regina Coeli di Roma Ovidio Lefebvre D'Ovidio, colpito da mandato di cattura emesso il 18 giugno 1977 dalla Corte costituzionale, in relazione al giudizio penale per il noto affare Lockheed.

Il dirigente sanitario del carcere, immediatamente intervenuto per ricevere il detenuto, riscontrava trovarsi il Lefebvre D'Ovidio in stato di coma profondo con pressione arteriosa a 75 e, pertanto, ne ordinava l'immediato ricovero presso il centro di rianimazione dell'ospedale S. Spirito di Roma, dove al paziente veniva diagnosticato « stato di coma di primo grado — ecchimosi diffuse della spalla e del braccio destro, eccetera, regione sternale ed emitorace destro » con prognosi di dieci giorni salvo complicazioni.

Il Lefebvre D'Ovidio rimase successivamente ricoverato presso il detto nosocomio fino al giorno della sua dimissione avvenuta il 16 gennaio 1978, data in cui fu associato nuovamente alla Casa circondariale di Regina Coeli e qui ricoverato nel centro clinico, divisione chirurgica, sotto diagnosi di « ipertrofia prostatica in fase di ritenzione ».

Per tale motivo, il detenuto venne trattato con terapia urologica del caso e, resosi necessario l'intervento chirurgico, fu sottoposto a prostatectomia in data 6 aprile 1978 presso lo stesso centro clinico di Regina Coeli.

Per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria, sin dal rientro in istituto del Lefebvre D'Ovidio e fino alla data della sua scarcerazione per concessione della libertà provvisoria, che avvenne il 1° giugno 1978 la direzione di Regina Coeli provvide ad adottare ogni più opportuna misura al fine di garantire la incolumità del detenuto di cui si parla. Infatti, non soltanto fu richiesto espressamente all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare una continua vigilanza all'esterno dell'istituto, ma, per l'interno del carcere, furono impartite drastiche disposizioni, concretatesi in ben 13 or-

dini di servizio, intese ad assicurare il controllo più minuzioso sia sulle persone che a qualsiasi titolo venissero in contatto con il detenuto, sia sulle cose (pacchi, farmaci, vitto) che gli fossero comunque consegnate o somministrate.

Per quanto riguarda più in particolare l'episodio di coma rilevato a carico del Lefebvre D'Ovidio all'atto del suo arrivo a Regina Coeli, si ricorda che, come è noto per le notizie di stampa a suo tempo copiosamente diffuse al riguardo, il Lefebvre D'Ovidio stesso, prima del suo arrivo in Italia nel gennaio dello scorso anno, aveva trascorso in Brasile un periodo di detenzione in conseguenza della richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dalla Corte costituzionale.

All'atto della sua partenza dal Brasile — secondo quanto si è appreso dal Ministero dell'interno — il primo contatto tra i funzionari dell'Interpol italiana ed il Lefebvre ebbe luogo in un ufficio della polizia brasiliana dell'aeroporto di Rio, pochi minuti prima di partire.

Ai funzionari italiani il Lefebvre apparve subito in condizioni psico-fisiche non normali: egli era chiaramente depresso, alternavano momenti di lucidità ad altri di confusione e, dalle poche frasi pronunciate, non appariva orientato nel tempo; aveva inoltre qualche difficoltà di deambulazione.

Il vice questore dottor Viola, responsabile della scorta, chiese ai colleghi brasiliani se conoscessero i motivi di tale stato; gli venne risposto che qualche ora prima, essendo il Lefebvre particolarmente eccitato, gli era stato dato un sedativo, del quale non fu indicata la specialità (ma che, da informazioni dell'ambasciata a Brasilia, risultò poi essere « Melhorat »).

Lo stato di salute dell'estraddando, sulla base di un rapido giudizio, fu attribuito allo stress, alla stanchezza — egli infatti, proveniente da Brasilia, aveva iniziato in piena notte il suo viaggio — all'età ed alla sua condizione di detenuto.

Per tutto il percorso dall'ufficio di polizia all'aereo, il Lefebvre fu sostenuto dai due sottufficiali italiani; il gruppo, del quale faceva parte tra gli altri il console gene-

rale d'Italia a Rio, fu scortato da un cordone di sicurezza costituito da poliziotti brasiliani.

Non appena seduto nel posto a lui riservato in aereo, Ovidio Lefebvre cadde in uno stato di torpore e inutili furono alcuni tentativi per destarlo, operati dal dottor Viola.

Dopo quattro ore di viaggio (erano circa le ore 1,00 italiane), ad un ennesimo tentativo di richiamo del vice questore, che ogni venti minuti gli controllava il ritmo cardiaco, il Lefebvre accettò una tazza di brodo caldo che sorbì con difficoltà.

Un'ora circa più tardi fu nuovamente svegliato ed egli, ad occhi chiusi, rifiutò l'offerta di una tazza di caffè.

A partire da quel momento, non rispose più ad alcuna sollecitazione.

Alle ore 6,45 il dottor Viola gli fece erogare ossigeno per cinque minuti.

Quindi, essendo improvvisamente disceso il battito cardiaco al controllo del polso da 125 a 75 pulsazioni al minuto, fu chiamato un medico tra i passeggeri. Questi dopo aver sottoposto il Lefebvre a sommaria visita, riferì che il cuore era regolare e che « non c'era da temere ». Il sanitario soggiunse di non poter emettere alcuna diagnosi, poichè ignorava le cause che avevano determinato il persistente malessere; dispose per una seconda erogazione di ossigeno, che fu subito operata.

Nell'imminenza dell'arrivo, il dottor Viola fece richiedere via radio la presenza sottobordo, peraltro già disposta dal centro Criminalpol, di un'autoambulanza e di un medico, alle cui cure il Lefebvre venne subito affidato, non appena aperti i portelli.

Dal momento della presa in consegna a Rio fino all'arrivo a Roma, il Lefebvre è sempre rimasto sotto il controllo visivo del personale italiano di scorta, che non consentì mai ad alcuno di avvicinarsi all'estraddando.

A tutto quanto fin qui detto, deve infine aggiungersi che nessuna iniziativa si è ritenuto di adottare da parte del Ministero di grazia e giustizia allo scopo di accertare le possibili cause del pur grave malore sofferto dal Lefebvre D'Ovidio sia perchè esse sembrarono con tutta evidenza collegate allo stato di salute del detenuto, nè ci furono

da parte dei sanitari dell'ospedale S. Spirito rilievi che facessero pensare ad altro, sia perchè neppure l'autorità giudiziaria, che aveva la diretta disponibilità del Lefebvre D'Ovidio per il giudizio in corso nei suoi confronti, risulta aver assunto iniziative di sorta al riguardo.

Cio per cui si è essenzialmente avvertito chiaro il compito del quale farsi carico, è stata la necessità di garantire la più assoluta incolumità del Lefebvre D'Ovidio durante la sua permanenza nello stato di detenzione; il che può dirsi essere stato fatto con ogni dovuto accorgimento, con tutte le cautele del caso e con positivo risultato.

S I G N O R I. Non posso dichiararmi soddisfatto, signor Presidente, perchè questa è una risposta burocratica, nel senso che — come d'altronde sempre succede — è stata preparata dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Preparata sotto la nostra direzione!

S I G N O R I. Certamente, ma poi, proprio perchè preparata, si finisce soltanto col leggerla.

Dichiaro di non essere soddisfatto perchè esistono delle contraddizioni tra quanto affermato da autorità brasiliane diverse. Infatti un'autorità brasiliana ha detto che, al momento della partenza, è stato somministrato un sedativo al Lefebvre; un'altra autorità, sempre brasiliana, ha invece affermato l'esatto contrario.

Allora, anche in presenza di tali contraddizioni, rimango piuttosto sorpreso che l'autorità competente del nostro paese non abbia ritenuto opportuno approfondire il problema e svolgere un'indagine sulla vicenda. È stata confermata la presenza di ecchimosi che, certo, non si possono produrre per germinazione spontanea! E poi, il solo fatto che, dal momento del rientro in Italia, sia stato predisposto quel turno di sorveglianza tanto massiccio, come ha affermato l'onorevole Sottosegretario, per garantire l'incolumità dell'avvocato Lefebvre, significa che

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

si riteneva che egli potesse essere esposto a rischi e pericoli. Mi pare strano che non si sia approfondita la vicenda delle condizioni, piuttosto gravi, in cui Lefebvre giunse in Italia.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Petrella e Tedesco Tatò Giglia. Ne do lettura:

PETRELLA, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Gli interroganti chiedono ogni opportuna informazione circa la tragica morte di Enzo Bullo, detenuto (in cella di isolamento) nelle carceri di Venezia, suicida durante una crisi di astinenza da droga.

In particolare si chiede di conoscere se risponde a verità che il detenuto fu posto in isolamento (senza adeguata sorveglianza) dopo altro tentativo di suicidio e mentre versava in evidente stato di disperazione e di agitazione.

Gli interroganti chiedono, inoltre, le notizie più precise circa la morte, dovuta ad abuso di sostanze stupefacenti, di Bruno Santini, detenuto nelle carceri di Regina Coeli, il quale si procurò la droga nello stesso stabilimento carcerario.

I due fatti dimostrano gravi carenze nella vigilanza e nella cura dei tossicomani detenuti e impongono che il Ministero dia le opportune disposizioni affinché sia data concreta attuazione alla normativa vigente in tema di riabilitazione dei tossico-dipendenti detenuti e intensifichi la vigilanza onde impedire che le carceri divengano addirittura luogo di spaccio di sostanze stupefacenti.

(3 - 00874)

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Onorevole Presidente, l'onorevole Ministro chiede di poter rinviare la risposta a questa interrogazione, che riguarda un problema di interesse generale e di estrema delicatezza, per poter fornire una risposta più esauriente.

Do comunque già da ora assicurazione che, in una prossima seduta, riferirò esaurientemente sulla problematica inerente ai tossicomani incarcerati.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del Regolamento, il Governo ha la facoltà di dichiarare di dover differire la risposta. Sentiamo il parere degli interroganti.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Non ho nulla in contrario al rinvio, poichè a noi interessa esaminare il problema con tutta l'attenzione che merita, data la sua gravità. Peraltro, i fatti a cui si fa riferimento non sono recenti, e non vi è quindi problema di impellenza.

Poichè dopo questo episodio se ne sono verificati altri, forse anche più gravi, in relazione alla presenza di droga negli stabilimenti penitenziari (tanto che mi risulta che la procura di Roma ha aperto un'indagine), desidero chiedere all'onorevole Sottosegretario se, fornendo al Governo lo spunto attraverso un'altra interrogazione, sia possibile ampliare l'esame anche ai fatti verificatisi successivamente all'interrogazione in oggetto, così che l'odierno rinvio possa servire a compiere un esame più approfondito.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Certamente.

PRESIDENTE. In seguito ad accordo intervenuto tra gli onorevoli interroganti e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Petrella e Tedesco Tatò Giglia è rinviato.

Segue un'interrogazione del senatore Signori. Ne do lettura:

SIGNORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quale valutazione dà della lettera del detenuto nella casa circondariale di Alessandria, Giuseppe Paglialunga, resa pubblica il 24 settembre 1978.

Il Paglialunga, per una serie di piccoli reati che, complessivamente, hanno procurato al prossimo danni che non superano il milione di lire, ha scontato fino ad oggi (le sue espiazioni iniziarono all'età di 14 anni) 30 anni di carcere. Sua madre ha oltre 70 anni ed è quasi cieca; la sua unica sorella è priva degli arti inferiori; ha un figlio poliometico grave che da 27 anni è ricove-

rato in un istituto ortopedico di Parma. Per la sua buona condotta e la volontà di redenzione lungamente dimostrate è stato più volte definito « detenuto modello » e nel 1970, per tali ragioni, fu invitato a partecipare, in rappresentanza di tutti i detenuti del nostro Paese, al Congresso giuridico-forense che si tenne a Bari.

Detto caso, a giudizio dell'interrogante, solleva sconcerto e provoca un inevitabile accostamento tra la vicenda umana del povero e diseredato Giuseppe Paglialonga e la folta schiera dei ladri in guanti gialli, dei trafficanti di alto bordo e dei profittatori di Stato, spesso impuniti o addirittura premiati.

Per sapere, inoltre, se non si ritiene di promuovere una rapida inchiesta sulla vicenda del carcerato Giuseppe Paglialonga e quali provvedimenti dettati da giustizia e da umanità si intendono assumere per porre fine alle sofferenze di un uomo che ha pagato i suoi errori già troppo duramente.

(3 - 01078)

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, Giuseppe Paglialonga, autore della lettera al periodico « L'Espresso » che ha dato origine all'interrogazione cui mi accingo a dare risposta, è detenuto dal 7 settembre 1974, data in cui venne estradato dal Marocco in relazione a quattro sentenze di condanna dell'autorità giudiziaria italiana; egli terminerà l'espiazione delle relative pene, cumulate anche con quella concernente una quinta condanna per il reato di evasione commesso successivamente all'estradizione. A carico del Paglialonga pende altra richiesta di estradizione per una condanna a un anno di reclusione e lire 60.000 di multa per furto aggravato, inflittagli dal tribunale di Lecce.

In passato, il Paglialonga — il quale ha riportato complessivamente dal febbraio 1949 ad oggi 32 condanne, di cui 16 per truffa, 6 per appropriazione indebita, 3 per furto aggravato ed altre per simulazione di reato, falsità varie, ratto a fine di libidine, sostituzione di persona, diserzione ed altro — fu dichiarato delinquente abituale con sentenze dell'8 gennaio 1952 del tribunale

militare di Napoli, del 5 maggio 1961 del tribunale di Terni e del 13 settembre 1967 del tribunale di Termini Imerese, e fu riconosciuto delinquente professionale con sentenza del 24 maggio 1973 del tribunale di Lecce.

In relazione a parte delle dette condanne, il Paglialonga è stato già detenuto in tre periodi diversi; e più precisamente dall'11 marzo 1960 al 5 agosto 1963, con successiva misura di sicurezza della colonia agricola per 2 anni alla cui esecuzione si sottraeva; dal 6 maggio 1964 al 28 novembre 1968, con un intervallo dall'8 settembre 1965, data in cui evadeva, fino al 29 novembre 1965 data in cui veniva riarrestato; ed infine dal 12 dicembre 1969 al 30 marzo 1970.

Attualmente il Paglialonga è ricoverato presso il centro clinico della casa di reclusione di Parma dove fu inviato fin dal 25 ottobre 1978.

Durante la permanenza in tale istituto il Paglialonga è stato sottoposto a vari esami specialistici e di laboratorio in relazione ad alcune affezioni da lui lamentate, per le quali egli è stato sottoposto ad idonea terapia.

Nei riguardi del detto detenuto pende istruttoria per concessione della grazia a seguito di una sua istanza del 14 novembre 1978.

Tutto quanto esposto fin qui, oltre a fornire una doverosa precisazione sulla posizione giuridica del Paglialonga, sta ad indicare che l'amministrazione ha manifestato nei confronti del Paglialonga il dovuto interessamento, principalmente in relazione alle sue condizioni di salute.

Quanto alla richiesta di concessione della grazia, vi è da rilevare che una precedente istanza del Paglialonga fu respinta anche in considerazione del fatto che egli era all'estero e che nei suoi confronti pendeva richiesta di estradizione.

Attualmente, come ho già detto, è in corso l'esame della nuova istanza presentata dal Paglialonga nel novembre dello scorso anno.

S I G N O R I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, mi dichiaro soddi-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

sfatto della risposta fornita dal Governo, perchè conferma quanto ho avuto modo di esporre nella mia interrogazione, seppure in modo più conciso. È vero che il Paglialunga ha subito una lunga serie di condanne nell'arco di trenta anni, ma — mi sembra che questo emerga anche dalla risposta del Sottosegretario — nessuno dei reati che ha commesso è di gravità eccezionale, e soprattutto non gli si può addebitare un solo fatto di sangue. Per questo ritengo che Giuseppe Paglialunga abbia espia-to a sufficienza le sue colpe: ha passato in carcere ormai 27-28 anni. Abbiamo letto recentemente sui giornali che è stata concessa la grazia a Salvatore La Licata, 56 anni, che 27 anni fa fu condannato per omicidio premeditato aggravato; ha riacquisito la libertà anche il braccio destro di Salvatore Giuliano. Non mi sembra proprio che vi siano da fare paragoni tra la gravità dei reati commessi dal Paglialunga e quelli di questi altri detenuti che hanno riottenuto la libertà.

Concludo riconfermando la mia soddisfazione per la risposta data dall'onorevole Sottosegretario, che mi è sembrata permeata dalla volontà di far sì che la pratica della richiesta di grazia segua un *iter* il più breve possibile.

P R E S I D E N T E. Segue un'interrogazione del senatore Busseti. Ne do lettura:

BUSSETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave iniziativa assunta dalla sezione romana di « Magistratura democratica », e segnatamente dal giudice Severi, di criticare duramente la sentenza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento penale a carico del figlio del giudice Alibrandi;

se sia, altresì, a conoscenza del gravissimo disagio provocato dalla or detta iniziativa nell'ambiente stesso della magistratura;

quali concrete iniziative il Governo intenda adottare per ovviare finalmente al lamentato ricorrente inconveniente e per tranquillizzare convenientemente la pubblica opinione al riguardo.

Ormai non si contano più gli interventi critici di magistrati e di raggruppamenti degli stessi nei confronti di atti e procedimenti attraverso i quali più propriamente si realizza l'alta funzione giurisdizionale, con evidente e preoccupante allarme sociale e, quindi, con la pericolosa conseguenza, purtroppo già pesantemente avvertita, del discredito più diffuso nei confronti della magistratura e dei giudici, ai quali si comincia a negare credibilità in ordine all'alta loro funzione di garanti della certezza del diritto e della uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di sorta, di fronte alla legge.

(3 - 01112)

In seguito ad accordo intervenuto tra l'onorevole interrogante e il Governo, lo svolgimento della suddetta interrogazione è rinviato.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,20, alle ore 11,50).

IN SEDE REDIGENTE

« Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee » (1422)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee ».

Prego il senatore Guarino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

G U A R I N O, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa che tende ad applicare gli orientamenti di una sentenza della Comunità europea e di una delibera che è stata poi adottata nella stessa sede a proposito dell'esercizio della professione da parte di avvocati appartenenti a paesi della Comunità. Il di-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

segno di legge propone che gli avvocati della CEE possano esercitare in Italia la professione, così come è concesso agli avvocati italiani di esercitare liberamente la propria professione in quell'ambito.

Il provvedimento esamina, essenzialmente, soltanto l'ipotesi dell'avvocato della CEE il quale, occasionalmente, si trovi in Italia a difendere una causa, non esamina anche la possibilità che esso possa stabilire la residenza professionale in Italia, il che implicherebbe la sua iscrizione nell'ordine circondariale di competenza.

Quest'ultimo problema è stato, invece, affrontato dai vari disegni di legge presentati, e assegnati sempre in sede redigente, sulla riforma dell'ordinamento forense: sarebbe pertanto opportuno rinviare anche il presente provvedimento alla Sottocommissione,

presieduta dal senatore De Carolis, che si occupa dell'esame di quei disegni di legge.

P R E S I D E N T E. Il relatore propone di affidare anche questo disegno di legge alla Sottocommissione che si occupa dell'esame dei vari provvedimenti relativi alla riforma dell'ordinamento professionale forense.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI